

ALLEGATO 7: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ED USO



PORTO TURISTICO “MARINA DI CALA DEL SOLE” LICATA

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ED USO

Licata (Ag), Corso Argentina s.n.c.
Tel: 0922 1837137
Fax: 0922 1837138

www.marinadicaladelsole.it
info@marinadicaladelsole.it

Iniziative Immobiliari S.p.A.
Tel/Fax: 0922 774300
iniziative.im@tiscali.it



INDICE

| | Pag. |
|--|------|
| 1. Sfera di Applicazione | 24 |
| 2. Pubblicità del Regolamento | 24 |
| 3. Sanzioni | 24 |
| 4. Piano degli Ormezzi | 24 |
| 5. Imbarcazioni in transito | 26 |
| 6. Regole per l'ormeggio | 26 |
| 7. Traffico veicolare | 27 |
| 8. Parcheggi | 28 |
| 9. Movimentazione di imbarcazioni, alaggio e varo, lavaggio carene | 29 |
| 10. Servizi portuali | 30 |
| 11. Altri servizi | 30 |
| 12. Emissioni, rifiuti e rumore | 30 |
| 13. Rimozione imbarcazioni - deposito materiali – Animali | 31 |
| 14. Attacchi alle colonnine | 32 |
| 15. Norme antincendio | 32 |
| 16. Lavori sulle imbarcazioni | 33 |
| 17. Operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e di lubrificanti | 33 |
| 18. Svolgimento di attività commerciali | 33 |
| 19. Svolgimento di attività artigianali | 34 |
| 20. Carico e scarico | 34 |
| 21. Ispezioni e controlli..... | 34 |
| 22. Limitazione di responsabilità della società | 34 |
| 23. Norme finali | 35 |

1. SFERA DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina l'uso dei beni, immobili e non, la somministrazione di servizi e gli obblighi di coloro che accedono al porto turistico di "Marina di Cala del Sole" (di seguito, il "**Porto Turistico**" o semplicemente "**Porto**"), ovvero nelle aree del demanio marittimo e del mare territoriale ubicate in Licata (AG), Località Giummarella, assentite con atto di Concessione Demaniale Marittima e con Concessione Edilizia ad Iniziative Immobiliari SpA, con sede legale in Roma (di seguito, la "**Società**").
- 1.2 Il presente Regolamento si applica quindi a tutte le persone fisiche o giuridiche (o a chi per esse) cui risulta assegnato il diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posti barca, posti auto, box, cabine marittime, esercizi commerciali, capannoni etc.) o che comunque utilizzano le prestazioni rese nell'ambito del Porto, nonché a chiunque, per qualsiasi ragione anche transitoria, si trovi in detto ambito (tutti tali soggetti sono di seguito indicati come gli "**Utenti**" ovvero l'"**Utente**").
- 1.3 La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento.
- 1.4 Restano fermi i provvedimenti emessi dall'Autorità Marittima per la parte di competenza di quest'ultima, che gli Utenti sono comunque tenuti a rispettare ed a far rispettare.

2. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

- 2.1 La Società potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo nei locali amministrativi/commerciali della Società dentro il Porto o mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
- 2.2 Chiunque acceda o si trovi nelle aree del Porto Turistico è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza del presente Regolamento.
- 2.3 Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del Porto medesimo.

3. SANZIONI

- 3.1 Ferme restando le attribuzioni degli organi pubblici competenti, le eventuali inosservanze da parte degli Utenti, ove rilevate e contestate dal personale incaricato dalla Società (munito di specifica divisa ovvero di idoneo mezzo di riconoscimento), potranno essere segnalate dalla Società all'Autorità competente.
- 3.2 Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, la Società potrà inoltre adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, ivi compresi la risoluzione dei rapporti contrattuali e l'allontanamento dei responsabili, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società.

4. PIANO DEGLI ORMEGGI

- 4.1 La Società contrassegnerà i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

- 4.2 La Società provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche **“Piano degli Ormeggi”**, che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo dell’Utente, i dati identificativi dell’imbarcazione all’ormeggio ed ogni altra utile informazione.
- 4.3 Ciascun Utente è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove. Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra posto barca e Utente, sia tra quest’ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel Piano degli Ormeggi.
- 4.4 La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie. In tali ipotesi la relativa manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell’imbarcazione e con il suo equipaggio. In mancanza di equipaggio, la manovra sarà eseguita dal personale a disposizione del Porto, a spese e rischio del proprietario.
- 4.5 La Società si riserva la facoltà di variare marginalmente il Piano degli Ormeggi in seguito ad effettive esigenze di variazione del numero di Posti Barca assegnati per ogni Categoria che dovessero sopravvenire nel corso di validità della Concessione.
- 4.6 Le imbarcazioni non possono avere dimensioni effettive “fuori tutto”, compresi i parabordi, (a prescindere da quanto indicato nel libretto di immatricolazione o altri documenti), sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella, con tolleranza del 3% solo in lunghezza:

CLASSE LUNGHEZZA mt. LARGHEZZA mt.

| | | | |
|-----|----|---|------|
| A: | 8 | x | 3,1 |
| B: | 10 | x | 3,7 |
| C: | 12 | x | 4,3 |
| D: | 15 | x | 5,0 |
| E: | 18 | x | 5,5 |
| F: | 20 | x | 6,0 |
| G: | 22 | x | 6,0 |
| H: | 25 | x | 6,7 |
| I: | 30 | x | 7,5 |
| Ia: | 40 | x | 9,0 |
| J: | 50 | x | 10,0 |
| K: | 60 | x | 12,0 |
| L: | 70 | x | 14,0 |

- 4.7 Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime della tabella di cui sopra costituiranno grave inadempienza da parte dell’Utente e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Porto Turistico, ivi compresa la rimozione dell’imbarcazione a spese dell’Utente e la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con l’Utente inadempiente, a carico del quale resteranno i pagamenti delle tariffe previste per l’occupazione dell’ormeggio.
- 4.8 La testata della banchina interna all’opera foranea di ponente è riservata all’ormeggio delle imbarcazioni che devono effettuare rifornimento di carburante al distributore ivi installato durante l’orario di apertura del distributore medesimo. Non è consentito l’ormeggio durante

le ore notturne ed in quelle di chiusura dell'impianto, salvo per casi di emergenza e dietro specifica autorizzazione della Direzione del Porto.

- 4.9 Nel tratto della banchina di ponente destinata all'alaggio e varo è rigorosamente vietato l'ormeggio di imbarcazioni, con esclusione di quelle che devono essere alate in giornata e che abbiano preso idonei accordi con la Società, o per casi di emergenza connessi con la sicurezza del Porto.
- 4.10 La Società si riserva la facoltà di limitare l'accesso del pubblico ai pontili, anche attraverso l'installazione di apposite opere di chiusura.

5. IMBARCAZIONI IN TRANSITO

- 5.1 Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del Porto Turistico è riservato alle imbarcazioni in transito. La Società avrà inoltre il diritto di destinare al transito altri posti barca rimasti liberi.
- 5.2 Gli Utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Società l'assegnazione di un Posto Barca, devono sostare nell'avamposto sino a quando non avranno ricevuto l'assegnazione del Posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La Società potrà negare l'autorizzazione a sua discrezione, anche tra l'altro per motivi di sicurezza, tutela sanitaria ed ambientale ed esaurimento dei posti barca restanti.
- 5.3 La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo; la durata potrà essere prorogata fino a quando sussista l'ulteriore disponibilità dell'ormeggio.
- 5.4 I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito dovranno, appena ormeggiati nel Porto Turistico, recarsi agli Uffici del Porto e fornire le informazioni richieste dal personale della Società. I Comandanti delle imbarcazioni in transito battenti bandiera estera e provenienti da un porto estero dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.
- 5.5 Il pagamento delle tariffe di transito dovrà essere effettuato in via anticipata all'atto della registrazione presso gli uffici del Porto. La tariffa giornaliera comprende la notte del giorno di arrivo e si estende fino alle ore 12 del giorno successivo.
- 5.6 Un'imbarcazione può sostare nei posti riservati alle imbarcazioni in transito per un tempo massimo consecutivo pari ad un mese; trascorso tale termine, laddove vi sia una richiesta di ormeggio in transito di una diversa imbarcazione e non vi sia un altro posto in transito disponibile, la prima imbarcazione non potrà più sostare nei posti riservati al transito.

6. REGOLE PER L'ORMEGGIO

- 6.1 Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata, a cura del relativo Comandante od Utente, a regola d'arte con cime di idonea dimensione e robustezza e dovrà essere protetta con adeguati e sufficienti parabordi su entrambi i lati. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione delle cime di ormeggio, così come del loro stato di usura.

In caso di inadeguatezza dei cavi e delle cime utilizzate per l'ormeggio, la Società potrà procedere alla loro sostituzione con materiali idonei, a spese del proprietario dell'imbarcazione.

- 6.2 Tutte le imbarcazioni devono essere ormeggiate “di punta”, salvo diversa specifica autorizzazione da parte della Società.
- 6.3 E’ vietato a tutte le imbarcazioni, salvo i casi di forza maggiore, dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del Porto Turistico.
- 6.4 Le cime di collegamento tra catenarie e bitte devono essere utilizzate esclusivamente per recuperare l’ormeggio di prua. E’ fatto divieto di avvolgerle alle bitte ed alle galloce di bordo. Ogni Utente deve assicurare alla catena un proprio cavo di ormeggio e solo quest’ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Le cime di ormeggio tra imbarcazione e pontile devono essere di proprietà dell’Utente.
- 6.5 Le imbarcazioni all’ormeggio nel Porto Turistico devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e dei suoi dipendenti.
- 6.6 I possessori di imbarcazioni ormeggiate nei posti riservati devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida verbale all’Utente od ai suoi incaricati, la Società provvederà a far effettuare le pulizie a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all’Utente.
- 6.7 Tutte le manovre eseguite all’interno del Porto devono essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, la quale può disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l’operatività dell’approdo. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Società può provvedervi direttamente, senza tuttavia assumere alcun obbligo di custodia o di vigilanza delle imbarcazioni.
- 6.8 L’Utente dichiara e garantisce alla Società che per l’imbarcazione posta nel Posto Barca assegnato é stata sottoscritta idonea polizza per responsabilità civile, comprensiva dell’estensione per danni a terzi derivanti da incendio, con massimale non inferiore a 10 volte il valore di Cessione (riferito all’intera durata della Concessione Demaniale) del Posto Barca occupato, contenente espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Concessionaria o di suoi incaricati (la “**Polizza Assicurativa**”). L’Utente deve garantire che la Polizza Assicurativa rimanga in vigore per l’intera durata della sua presenza nel Porto, pena la decadenza di qualsiasi contratto relativo all’assegnazione del Posto Barca, qualunque sia la sua durata, esistente tra l’Utente e la Società.

7. TRAFFICO VEICOLARE

- 7.1 L’accesso con veicoli a motore all’interno del Porto Turistico sarà regolamentato e controllato dalla Società, con facoltà di limitare l’ingresso a tali veicoli mediante appositi sistemi di limitazione dell’accesso e della sosta. In tal caso, l’accesso sarà comunque consentito agli Utenti che dispongono di un posto auto assegnato in godimento ovvero, negli orari prestabiliti dalla Società, a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dalla Società.

- 7.2 Il traffico veicolare all'interno del Porto deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica ed alla velocità massima di 30 Km/h.
- 7.3 Salvo specifica autorizzazione della Società, è vietato il transito veicolare sui pontili, se non con gli eventuali mezzi messi a disposizione dalla Società.
- 7.4 L'accesso ai pontili potrà avvenire con biciclette. Le biciclette dovranno essere posizionate sugli appositi porta-biciclette. E' vietato appoggiare le biciclette altrove, come per esempio alle colonnine di erogazione, ai fari, alle fioriere, alle panchine ecc.

8. PARCHEGGI

- 8.1 La Società si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento agli Utenti, sia coperti che scoperti, mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica, ovvero di renderli accessibili con tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento, da esibire a richiesta del personale incaricato dalla Società, ovvero da inserire negli appositi sistemi di limitazione all'accesso. La Società provvederà a formare un apposito elenco dei posti auto, denominato anche "**Piano dei Parcheggi**", che conterrà, per ciascun posto auto privato ad uso esclusivo, il nominativo dell'Utente, i dati identificativi della/e autovettura/e ed ogni altra utile informazione. Ciascun Utente è tenuto a fruire del posto auto a lui riservato in via esclusiva, con espresso divieto di parcheggiare altrove.
- 8.2 E' inoltre prescritta l'osservanza permanente della corrispondenza tra il posto auto privato esclusivo e l'autovettura, i cui dati siano stati comunicati dall'Utente titolare di posto esclusivo alla Società.
- 8.3 La Società si riserva la facoltà di variare le modalità operative con cui saranno gestiti i posti auto di uso esclusivo, nonché di modificare, anche temporaneamente, il Piano dei Parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.
- 8.4 Oltre ai parcheggi di uso esclusivo di cui al comma precedente, la Società potrà istituire parcheggi a rotazione d'uso anche a pagamento, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica e potranno avere accesso controllato mediante idonea attrezzatura.
- 8.5 La violazione delle norme contenute nel presente articolo e, in generale, lo stazionamento in zone non destinate al parcheggio, potrà dare luogo al blocco dell'autovettura tramite fermaruote ovvero all'immediata rimozione forzata del veicolo a spese del proprietario.
- 8.6 La rimozione forzata dei veicoli in divieto di sosta sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Società ed a mezzo del proprio personale o di terzi all'uopo incaricati. Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario, sia per quanto attiene al trasporto che al deposito.

9. MOVIMENTAZIONE DI IMBARCAZIONI, ALAGGIO E VARO, LAVAGGIO CARENE

- 9.1 Ferme restando le disposizioni in merito dell'Autorità Marittima, le operazioni suddette saranno svolte secondo quanto segue.
- 9.2 Il Piazzale adiacente al Cantiere Nautico, posto sulla banchina di Ponente, è destinato ad attività di assistenza tecnica e rimessaggio alle imbarcazioni, lavaggio carene, alaggio e varo ecc..
- 9.3 Sul Piazzale non è consentito l'accesso al pubblico ed agli autoveicoli. In caso di movimentazioni di imbarcazioni che interessino la strada carrabile, questa dovrà essere temporaneamente chiusa per il tempo strettamente necessario alle attività di movimentazione e tali attività dovranno avvenire sotto la stretta sorveglianza di personale di cantiere.
- 9.4 La movimentazione di imbarcazioni è consentita solo con mezzi idonei ed omologati.
- 9.5 Le attività di lavaggio carene e di alaggio e varo potranno essere svolte unicamente nelle zone attrezzate a ciò espressamente adibite, situate rispettivamente sul Piazzale e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente lo stesso.
- 9.6 Le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte unicamente da personale specializzato ed autorizzato dalla Società e nel pieno rispetto della specifica normativa in vigore.
- 9.7 Qualora le operazioni di alaggio e varo avvengano mediante l'utilizzo di mezzi di sollevamento, esse devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) i mezzi di sollevamento devono essere in perfetta efficienza ed in possesso di tutte le certificazioni in regolare corso di validità rilasciate dai competenti organi;
 - b) alla manovra dei suddetti mezzi deve essere posto personale idoneo e pratico, adeguatamente attrezzato, nonché edotto sulle norme antinfortunistiche vigenti e sui rischi a cui si può andare incontro nel caso esse non venissero rispettate;
 - c) il raggio di azione dei mezzi di sollevamento deve essere, a cura di chi esegue l'operazione, mantenuto sgombro, anche mediante transenne;
 - d) devono essere adottate tutte le precauzioni possibili volte ad evitare che siano arrecati danni alle persone e/o cose;
 - e) in funzione della portata massima del mezzo di sollevamento, tenuto conto anche dell'eventuale sbraccio, le operazioni devono essere compatibili con il peso dell'unità da alare o varare;
 - f) le operazioni di alaggio e varo, ferma restando la stretta osservanza di tutta la normativa vigente, volta a tutelare l'incolumità di chicchessia, devono essere eseguite con la massima celerità consentita e, durante le operazioni, l'imbarcazione non deve contenere persone a bordo.
- 9.8 E' vietato l'uso dello scalo di alaggio, se ritenuta utile e funzionale la sua realizzazione, per le imbarcazioni da diporto il cui tonnellaggio è superiore a quello previsto dalla sopportabilità dell'opera portuale, ovvero le cui caratteristiche, a giudizio della Società, non ne consiglino il sicuro ed agevole uso.
- 9.9 Onde assicurarne la fruibilità, sullo scalo di alaggio, se realizzato, sono altresì vietate la sosta di imbarcazioni, veicoli e/o attrezzature e l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione

alle imbarcazioni, salvo casi eccezionali autorizzati dalla Società. Al termine delle operazioni di cui sopra, in caso di alaggio l'unità deve quindi essere prontamente trasferita presso la zona assegnata per l'esecuzione dei lavori o per il rimessaggio/ricovero, oppure allontanata dal porto, esclusivamente con carrelli o invasature gommate e con veicoli idonei al loro rimorchio e di adeguata potenza, senza creare intralcio alla viabilità portuale. In caso di varo, l'unità deve raggiungere celermente l'ormeggio assegnato, ovvero allontanarsi dal porto.

10. SERVIZI PORTUALI

- 10.1 La Società cura, direttamente o indirettamente, nel rispetto delle pertinenti norme di legge, l'espletamento dei servizi portuali di base.
- 10.2 Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa, media ed alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità. Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.
- 10.3 Per tutti i servizi portuali da esercitare nel Porto si applica a favore della Società la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della Concessione Demaniale.
- 10.4 La Società si riserva il diritto di modificare, aggiungere o eliminare uno o più dei servizi portuali nel corso del tempo.
- 10.5 In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente dei corrispettivi per i succitati servizi, laddove questi non siano compresi nella tariffa di ormeggio, la Società avrà il diritto di sospendere la somministrazione e, nei casi più gravi, di risolvere il relativo contratto di ormeggio.

11. ALTRI SERVIZI

- 11.1 La Società potrà avvalersi di operatori esterni per la fornitura di altri servizi, quali la fornitura di carburante, il servizio di webcam, di assistenza tecnica e rimessaggio, di alaggio e varo, di lavaggio e pulizia delle imbarcazioni ecc. In tutti i casi di fornitura esterna dei servizi, l'Utente dovrà corrispondere il relativo importo al gestore del servizio, restando la Società del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra le parti.

12. EMISSIONI, RIFIUTI E RUMORE

- 12.1 Ferme restando le disposizioni emanate dall'Autorità Marittima, si applicano le disposizioni seguenti.
- 12.2 E' vietato gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti di qualsiasi genere nelle acque, sui pontili, sulle banchine ed in qualsiasi area ricadente in ambito portuale. I rifiuti a qualsiasi categoria essi appartengano devono essere raccolti in modo differenziato negli appositi contenitori presenti in ambito portuale. In particolare, gli oli esausti e le batterie usate devono essere smaltiti nei relativi contenitori opportunamente segnalati; restando fermi gli obblighi di legge in materia di rifiuti speciali o pericolosi.

- 12.3 E' altresì rigorosamente vietato l'uso dei servizi igienici delle imbarcazioni non dotate di casse di contenimento ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle acque di sentina o di qualsivoglia altro liquido o solido inquinante.
- 12.4 Il lavaggio delle imbarcazioni potrà essere effettuato solo impiegando detersivi biodegradabili.
- 12.5 Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche durante la navigazione e la sosta, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar, tranne che in caso di effettiva necessità per la sicurezza della navigazione.
- 12.6 Nell'ambito del Porto Turistico è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. Durante la permanenza nello specchio acqueo portuale, l'impiego dei motori deve essere limitato al tempo strettamente indispensabile alle operazioni di manovra e di riscaldamento degli stessi. E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.
- 12.7 Prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché durante il periodo da Giugno a Settembre (compresi) e nei giorni festivi e prefestivi, tra le ore 12.30 e le ore 16.00 è vietato in generale l'uso di segnali acustici, l'effettuazione di lavori rumorosi, e qualunque altra attività o comportamento (radio,televisione, apparati musicali ad alto volume, schiamazzi ecc.) che possano disturbare la quiete altrui.
- 12.8 Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni che comportino disagi o molestia agli altri Utenti dovranno essere effettuati nelle aree a ciò destinate e previa autorizzazione della direzione del Porto.
- 12.9 Sui pontili e sulle banchine è vietato fare la doccia. A tal fine potranno essere utilizzati i servizi igienici di uso pubblico del Porto.
- 12.10 La violazione delle disposizioni di cui ai superiori punti comporterà l'irrogazione da parte della Società di una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 5.000,00 in relazione alla gravità della violazione, oltre l'addebito delle spese sostenute dalla Società per lo smaltimento dei rifiuti e dei liquidi ed il ripristino del sito o dello specchio d'acqua contaminati. La sanzione sarà irrogata previa contestazione scritta ed assegnazione di termine, non superiore a 5 giorni, per eventuali giustificazioni. La Società provvederà altresì a segnalare le generalità del trasgressore alle Autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge.

13. RIMOZIONE IMBARCAZIONI - DEPOSITO MATERIALI - ANIMALI

- 13.1 La Società ha il diritto di disporre a cura e spese del proprietario la rimozione e la custodia di imbarcazioni in stato di abbandono o di pericolo che possano costituire pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione nel Porto.
- 13.2 È vietato ingombrare con imbarcazioni e con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i

moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. In caso di inosservanza, la Società provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, a spese dell'Utente.

13.3 Ferma restando l'osservanza da parte dell'Utente di tutte le norme sanitarie e di sicurezza relative ad animali domestici e/o pericolosi, essi sono ammessi all'interno del Porto Turistico, salvo diverse indicazioni della Società. I cani vanno tenuti al guinzaglio e devono essere muniti di museruola ed i Proprietari sono responsabili della rimozione immediata delle loro deiezioni.

13.4 In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nelle aree portuali possa arrecare molestia o disagio e l'Utente sarà responsabile di tutti i danni arrecati a persone o cose.

14. ATTACCHI ALLE COLONNINE

14.1 Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

14.2 E' altresì tassativamente vietato agli Utenti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua o di altri servizi.

14.3 Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo, nonché di apposito terminale a chiusura automatica (pistola).

14.4 L'Utente è responsabile del buon uso della propria presa elettrica ed idrica di attacco alla banchina e del relativo cavo o tubo flessibile, che non dovrà creare intralcio alla banchina o al pontile.

15. NORME ANTINCENDIO

15.1 I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate – o i loro aventi causa - devono osservare le disposizioni in materia emesse dall'Autorità Marittima, nonché le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale:

- a) provvedere all'aerazione del vano motore prima della messa in moto di motori a benzina;
- b) controllare periodicamente che non vi siano residui da perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- c) controllare periodicamente che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- d) controllare che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido siano adeguatamente areati;
- e) controllare che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;

- f) è vietato gettare o scaricare nelle aree portuali, ovvero lasciare senza presidio sulle banchine, qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi;
- g) è fatto divieto di effettuare nel raggio di 50 m. dal distributore lavori con uso di fiamma o saldatura elettrica, sia a bordo che a terra.

15.2 La Società, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

15.3 La violazione delle disposizioni di cui di cui ai superiori punti comporterà l'irrogazione da parte della Società di una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 5.000,00 in relazione alla gravità della violazione, oltre l'addebito delle spese sostenute dalla Società per lo smaltimento dei rifiuti e dei liquidi ed il ripristino del sito o dello specchio d'acqua contaminati. La sanzione sarà irrogata previa contestazione scritta ed assegnazione di termine, non superiore a 5 giorni, per eventuali giustificazioni. La Società provvederà altresì a segnalare le generalità del trasgressore alle Autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge.

16. LAVORI SULLE IMBARCAZIONI

I lavori su imbarcazioni, galleggianti o a terra, sono disciplinati dalle apposite disposizioni dell'Autorità Marittima.

17. OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI E DI LUBRIFICANTI

Le operazioni di rifornimento di combustibili e di lubrificanti sono disciplinate dalle apposite disposizioni dell'Autorità Marittima.

18. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

18.1 E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, fatta eccezione per le attività commerciali esercitate direttamente o indirettamente dalla Società, o comunque dalla Società espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo.

18.2 Fermi restando gli obblighi di legge e le disposizioni comunali al riguardo, i titolari di attività commerciali potranno tenere aperti i propri locali dalle ore 6 alle ore 2 di notte. Dalle ore 13 alle ore 16 e dopo le ore 22 l'utilizzo della musica dovrà avvenire in modo da non arrecare disturbo, salvo diversa e specifica autorizzazione della Società, che potrà consentire deroghe per particolari eventi e/o ragioni.

18.3 Il titolare o affittuario di unità commerciali ha l'obbligo di stipulare con primaria compagnia assicurativa polizza per responsabilità civile, incendio, scoppio, fulmini, caduta di aeromobili, acqua condotta, etc ... con massimale non inferiore a 3 (tre) volte il valore del bene e con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) per R.C.T.,

prevedente espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Concessionaria o di suoi incaricati.

19. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI

19.1 Le attività artigianali di natura cantieristica potranno essere svolte unicamente nei locali a ciò espressamente adibiti. Sono in ogni caso vietate le attività di trasformazione di materie prime, lo stazionamento di containers e le attività considerate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie elencate dal D.M. n. 59/1994, nonché quelle incompatibili con la legislazione vigente.

19.2 Fermi restando gli obblighi di legge e le disposizioni comunali al riguardo, le attività artigianali non potranno essere svolte prima delle ore 7 del mattino e oltre le ore 20 di sera. Le attività che possono recare molestia al pubblico non potranno essere svolte nei mesi estivi prima delle ore 8.

19.3 Il titolare o affittuario di immobili con attività artigianali ha l'obbligo di stipulare con primaria compagnia assicurativa polizza per responsabilità civile, incendio, scoppio, fulmini, caduta di aeromobili, acqua condotta, etc ... con massimale non inferiore a 3 (tre) volte il valore del bene e con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) per R.C.T., prevedente espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Concessionaria o di suoi incaricati.

20. CARICO E SCARICO

Il carico e scarico di merci saranno consentiti negli appositi orari che verranno comunicati dalla Società. Non è consentito sostare sulle strade carrabili di transito interno per operazioni di carico e scarico intralciando la circolazione. La violazione della presente disposizione legittimerà la Società a vietare il successivo ingresso dello stesso veicolo, ovvero dello stesso fornitore.

21. ISPEZIONI E CONTROLLI

Ogni qualvolta si renda necessario, la Società potrà procedere, tramite personale proprio dipendente o, comunque, appositamente incaricato, a sopralluoghi e/o ispezioni, sia all'interno delle imbarcazioni, sia all'interno degli immobili e delle attività commerciali presenti nel Porto, al fine di garantire e tutelare la sicurezza del Porto.

La Società potrà, altresì, procedere alla segnalazione, alle Amministrazioni competenti, di eventuali soggetti e/o attività ritenute pregiudizievoli per la quiete e la sicurezza del Porto in genere, nonché procedere direttamente nei confronti dei soggetti responsabili, a mezzo del proprio personale.

22. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

22.1 Ciascun Utente è tenuto al rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento. Viceversa, un Utente non può invocare alcuna responsabilità della Società in caso di violazione del presente regolamento da parte di un altro Utente, diverso dal personale o dagli incaricati del cui operato la Società debba rispondere.

22.2 In ogni caso la Società non risponde di eventuali furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, agenti atmosferici, eventi straordinari di ogni tipo ed infortuni a persone o cose che